



## CONDOMINIO PROTETTO

### Scheda tecnica

#### Contraente

Il Condominio

#### Chi assicuriamo

Sono assicurati il **Condominio**, l'**Amministratore**, e i singoli **Condomini e i prestatori di lavoro dipendenti iscritti nel libro Unico del Lavoro del Contraente**.

#### Quali Spese

Onorari, spese e competenze del legale, spese giudiziarie e processuali, onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice, spese di transazione e di soccombenza.

Sono in copertura anche le indennità del mediatore nei casi espressamente elencati nell'oggetto dell'assicurazione.

## LINEA BASE

#### Per quali eventi

Le garanzie sono operanti per i seguenti casi:

**1) Difesa Penale** per delitti colposi e contravvenzioni delle persone garantite in polizza in qualità di assicurati. La garanzia viene inoltre prestata ai condòmini facenti parte del "Consiglio di condominio" nell'espletamento delle loro funzioni.

**2) Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi** commessi dalle persone garantite in polizza in qualità di assicurati, compresi quelli derivanti da violazioni in **materia fiscale ed amministrativa**, nei casi di assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo (ex art. 530 comma 1 c.p.p.) o nei casi in cui sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

**3) Recupero danni extracontrattuali** a cose subiti per fatti illeciti di terzi, comprese le spese per la redazione della querela in caso di successiva costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico della controparte.

**4) Controversie contrattuali** con valore in lite **superiore a € 500,00**.

La garanzia viene inoltre prestata ai condòmini che non usufruiscono dell'impianto di riscaldamento centralizzato per le controversie con il fornitore di combustibile per il riscaldamento. La garanzia per le controversie relative alla ristrutturazione delle parti comuni dell'immobile viene prestata con un sottolimito di € 5.000 (cinquemila) per caso assicurativo.

**5) Controversie in materia di lavoro** che il Condominio deve sostenere con i propri dipendenti addetti alla custodia, manutenzione, gestione dei beni condominiali

**6) Azioni per il recupero delle quote condominiali** con valore in lite superiore a € 500,00. La garanzia viene prestata per 2 casi assicurativi annui, con un sottolimito di € 5.000,00 (cinquemila) per caso assicurativo.

**7) Controversie per violazioni del regolamento condominiale** o norme di legge. La Società sosterrà inoltre le spese legali per il recupero delle somme anticipate dal Condominio per l'integrazione del Registro Anagrafe Condominiale (RAC).

**8) Controversie in materia di diritti reali** (*Proprietà* art. 832 c.c., *Usufrutto* art. 932 c.c., *Usò* art. 1021 c.c., *Abitazione* art. 1022 c.c., *Superficie* artt. 952 e 955 c.c., *Servitù* art. 1027 c.c., *Enfiteusi* artt. 958-960 c.c.)

**9) Impugnazione delibere assembleari.** Resistere all'impugnazione della delibera assembleare del



Condominio, proposta da uno o più condòmini mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria. La garanzia viene inoltre prestata per resistere alla richiesta di revoca giudiziale dell'amministratore da parte di uno o più condòmini, successivamente alla delibera condominiale di conferma dell'incarico.

**10) Chiamata in causa della Compagnia di responsabilità civile** nel caso di inattività della stessa, con il limite di € 1.000,00. La prestazione non opera nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile non sia attivabile per i seguenti motivi: mancato pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione, perché la fattispecie denunciata non è oggetto di copertura.

**11) Spese di resistenza alla richiesta di risarcimento danni.** La garanzia viene prestata esclusivamente ai singoli condòmini per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei loro confronti per lesioni personali provocate da animali domestici di proprietà dei condòmini. La presente garanzia opera per casi assicurativi insorti nell'area condominiale.

La prestazione opera a secondo rischio, dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile, in primo rischio, qualora la copertura di responsabilità civile non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza.

La prestazione opera inoltre in primo rischio qualora la polizza di Responsabilità Civile non esista.

**12) Pacchetto Sicurezza.** Violazioni/inadempimenti di cui ai:

- D.Lgs. 81/2008 e disposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009 "Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro",
- D.Lgs. 152/06 "Codice dell'Ambiente",
- D.Lgs. 196/03 "Tutela della Privacy".
- 

**13. Servizio di consulenza telefonica ARAGTEL** nel contesto delle materie previste in polizza, al numero verde 800.508.008.

## LINEA COMPLETA

### Per quali eventi

Le garanzie sono operanti per i casi previsti dalla linea di prodotto Base con la modifica della prestazione di cui al punto 6) come si seguito riportato:

**6) Azioni per il recupero delle quote condominiali.** La garanzia viene prestata per il recupero quote condominiali con valore in lite superiore a € 500, con casi illimitati per anno assicurativo fino alla concorrenza del massimale di polizza, per sinistro e per anno.

### Massimale

Massimale € 20.000,00 per caso assicurativo e con limite di € 80.000,00 per ciascun anno assicurativo.

Massimale € 30.000,00 per caso assicurativo e con limite di € 80.000,00 per ciascun anno assicurativo.

Massimale € 40.000,00 per caso assicurativo e con limite di € 100.000,00 per ciascun anno assicurativo.

Massimale € 50.000,00 per caso assicurativo e con limite di € 120.000,00 per ciascun anno assicurativo.

### Dove

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono **in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.**

2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati **nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

La presente scheda tecnica ha un valore puramente indicativo e non può essere intesa quale documento contrattuale

Mod. PLC v.5 – Ed. 07/2013 – Agg. 07/2015